

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' PER LA
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

(Art.12 della Legge 7 Agosto 1990, n.241)



tenza;

I N D I C E

Cap. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Cap. 2 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE,
CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE
DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1. - destinatari dell'intervento

2.2. - tipologia e modalità dell'intervento

2.3. - interventi ordinari

2.4. - interventi straordinari

2.5. - utilizzo di immobili, strutture o beni

Cap. 3 - INTERVENTI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Cap. 4 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Cap. 5 - NORMA TRANSITORIA

Cap. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione della occupazione e produzione locale, di tutela dell'ambiente e di protezione civile.

- a favore di soggetti in stato di bisogno.

CAP. 2

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.

2.1 Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici in denaro o in beni e servizi comunque attribuiti, Scuole (anche a mezzo degli Uffici di appartenenza), Enti, Associazioni o gruppi costituiti senza scopo di lucro ivi comprese le organizzazioni dei lavoratori aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali. Eccezionalmente possono essere attribuiti contributi anche ad Enti e Associazioni non aventi sede nel territorio.

2.2. Tipologia e modalità dell'intervento.

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro, in beni e servizi a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto o atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentate dalla quale risultino scopi e finalità della associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione delle comunità locali;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

I contributi ordinari in denaro assegnati saranno erogati tramite il tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto od atto costitutivo già presentati. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle somme stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4. Interventi straordinari.

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario, dei soggetti cui al Cap. 2.1.

Per detti interventi si può eccezionalmente prescindere dall'appartenenza territoriale del richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale.

La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà, tuttavia, presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema ~~attualità~~) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale.

2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti, Associazioni o gruppi costituiti senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attivi

tà sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, e/o sulla base di apposita convenzione tra lo stesso e l'Ente beneficiario.

L'ammontare del beneficio, opportunamente valutato, secondo apposita stima del canone di locazione dell'immobile, effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dell'effettivo costo sostenuto dal Comune, viene computato nell'ammontare dei contributi ordinari e/o straordinari ricevuti dal beneficiario.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAP. 3

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI
BISOGNO

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica o in beni e servizi a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;

- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza, quali traslochi, riscaldamento, illuminazione dell'unità immobiliare, ecc..;

- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'intervento del Comune è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili - determinate in fase di predisposizione del bilancio di previsione ed allocate in apposito capitolo della spesa.

L'assegnazione del contributo è disposta sulla base della seguente documentazione:

- istanza scritta del beneficiario o di altro avente titolo, che metta in evidenza lo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare;

- Relazione del servizio socio-assistenziale della U.L.S.S. attestante la situazione socio-economica della famiglia del beneficiario;

-situazione dei redditi del nucleo familiare del richiedente.

La Giunta comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato, tenuto conto della situazione socio economica familiare del soggetto interessato e delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.

CAP.4

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.1.1984) il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni od agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti, previa istanza scritta degli interessati.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte, dopo l'acquisizione di apposita indagine informativa dell'Ufficio di Polizia urbana, contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

CAP.5

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione, fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta comunale può erogare contributi in deroga all'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.